



# “CURA ITALIA”, COME GESTIRE GLI INTERVENTI IN FAVORE DEL LAVORO IN AGRICOLTURA

di **Giulio D’Imperio**  
Università degli studi G. Marconi, Roma



**Ampliati gli ammortizzatori sociali con una nuova cassa integrazione in deroga, fissata una nuova indennità da 600 euro una tantum, esteso il grado di parentela per le prestazioni gratuite, ampliata la durata dei permessi e congedi parentali. Tutte le indicazioni per accedere alle agevolazioni previste dai provvedimenti in favore del comparto agricolo del decreto Covid -19.**

## INDICE

- » cassa integrazione in deroga, chi può beneficiarne
- » benefici previsti per i lavoratori di cooperative agricole zootecniche e loro consorzi
- » i lavoratori agricoli a cui spetta la nuova indennità da 600 euro
- » proroga della domanda di disoccupazione agricola
- » estensione del grado di parentela per le prestazioni gratuite
- » l'aumento dei giorni di permesso per assistere disabili gravi
- » congedi parentali

In un momento di grave difficoltà sanitaria e sociale per l'intero territorio nazionale il Governo è intervenuto in sostegno dell'economia nazionale. Nelle intenzioni dell'Esecutivo le misure inserite nel Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020, [clicca qui per accedere al Testo sulla Gazzetta Ufficiale](#)) mirano a potenziare il Servizio sanitario nazionale e a sostenere il comparto produttivo consentendo di attutire al meglio i danni che, altrimenti risulterebbero letali. Numerose [le misure specifiche per gli operatori del comparto agricolo](#).

Si tratta di una serie di provvedimenti che, se sfruttati adeguatamente, potrebbero rappresentare un valido supporto sia per le aziende agricole che per i loro lavoratori.

Per facilitare l'operatività di tali disposizioni l'Inps, le Regioni e le Province Autonome si sono messe subito al lavoro per rendere immediatamente operative le disposizioni previste dalla norma.

## CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA, CHI PUÒ BENEFICIARNE

Il decreto introduce un **nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario** in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali per le aziende che all'entrata in vigore del provvedimento già usufruivano di interventi in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto, ma anche **una nuova cassa integrazione salariale in deroga**.

Tocca alle **Regioni** dare l'autorizzazione per l'attivazione di questo strumento.

Si tratta di un'opportunità per le aziende con lavoratori che non rientrano tra coloro che possono beneficiare della normale cassa integrazione.



All'art. 22 del decreto sono espressamente indicati tra i settori interessati: quello agricolo, pesca ed il terzo settore.

In merito a quest'ultimo settore occorre precisare che rientrano a pieno titolo anche i soci lavoratori subordinati di **cooperative sociali** di tipo B o misto, quelli delle **imprese sociali**, etc. che svolgono la loro attività nell'ambito dell'**agricoltura sociale**.

Per dare attuazione a tale forma di sostegno al reddito è necessario stipulare un **accordo**, anche telematicamente, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per velocizzare la procedura il legislatore ha previsto che le aziende con **meno di cinque dipendenti** non debbano sottoscrivere l'accordo sindacale.

### Gli accordi regionali

Le regioni che attualmente hanno provveduto a sottoscrivere gli accordi con le organizzazioni sindacali sono indicate in tabella. Cliccando sul link si accede alle relative disposizioni:

Tab.1. Cig in deroga, Regioni che hanno già sottoscritto l'accordo con relativo link	
<b>Calabria</b>	
<b>Basilicata</b>	l'accordo è stato firmato, ma il testo non è ancora disponibile
<b>Campania</b>	
<b>Emilia-Romagna</b>	
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	non ancora sottoscritto
<b>Lazio</b>	
<b>Liguria</b>	
<b>Lombardia</b>	
<b>Marche</b>	
<b>Molise</b>	
<b>Piemonte</b>	non ancora sottoscritto
<b>Puglia</b>	
<b>Sardegna</b>	
<b>Sicilia</b>	
<b>Toscana</b>	
<b>Umbria</b>	l'accordo è stato firmato, ma il testo non è ancora disponibile
<b>Valle D'Aosta</b>	non ancora firmata
<b>Veneto</b>	
<b>Provincia Autonoma di Trento</b>	non ancora firmata
<b>Provincia Autonoma di Bolzano</b>	non ancora firmato

### Durata, operatività e budget

La cassa integrazione in deroga avrà una durata **non superiore a nove settimane**, ed il trattamento economico previsto deve essere equiparato al lavoro utile al calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, per le sole ore di riduzione o sospensione della attività. I lavoratori che beneficeranno della cassa integrazione in deroga avranno diritto al riconoscimento di una contribuzione figurativa oltre agli oneri accessori.

Per rendere operativa la cassa integrazione in deroga è necessaria la **pubblicazione di appositi decreti** da parte delle singole regioni o province autonome, che successivamente dovranno essere trasmessi all'Inps telematicamente entro 48 ore dalla loro emanazione. Le pratiche verranno istruite dalle singole regioni e dalle province autonome rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle stesse. L'importo disponibile per la cassa integrazione in deroga è pari ad **€ 3.293.200,00** stabilito dall'articolo 22 comma 3 del D.L.18/2020, ripartito per le singole Regioni e province Autonome dal Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020. Nel caso in cui l'Inps dovesse rendersi conto che il budget previsto è stato raggiunto, le Regioni non potranno più emanare provvedimenti di concessione di cassa integrazione in deroga.

### Le precisazioni Inps

L'Inps con l'Allegato 1 del Messaggio 1287 del 20 marzo 2020 ha precisato che ai fini del riconoscimento del trattamento non si terrà conto:

- **del requisito dell'anzianità** di effettivo lavoro;
- **del contributo addizionale;**
- della riduzione percentuale della relativa misura nel caso di **proroga del trattamento** di cassa integrazione in deroga.

Ciascun lavoratore agricolo che avrà diritto a beneficiare della cassa integrazione in deroga riceverà l'importo previsto direttamente dall'Inps a cui dovrà essere inviato il **modello "SR41"** dal datore di lavoro

### **BENEFICI PREVISTI PER I LAVORATORI DI COOPERATIVE AGRICOLE ZOOTECNICHE E LORO CONSORZI**

I lavoratori di cooperative a agricole, zootecniche e loro consorzi che svolgono attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli avranno diritto ad usufruire della cassa integrazione ordinaria per non più di nove settimane. Il periodo per la quale può essere richiesta è quello compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020.

Per procedere alla presentazione della domanda occorrerà seguire le istruzioni operative riportate nell'Allegato 1 del Messaggio Inps n1287 del 23 marzo 2020.

Possono presentare domanda per richiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID -19 nazionale" anche cooperative e consorzi che hanno già presentato una domanda di cassa integrazione identificata da un'altra causale.

L'Inps ha precisato che in questo caso verrà ritenuta **prevalente** la domanda con la causale **"Emergenza COVID -19 nazionale"** sulla precedente autorizzazione o sulla domanda non ancora evasa. Le domande precedenti saranno **annulate d'ufficio**. Considerando l'attuale situazione per venire incontro alle esigenze delle aziende che intendono presentare la domanda per la cassa integrazione ordinaria si è proceduto ad introdurre sia semplificazioni che novità procedurali.

### Semplificazioni e novità

Le semplificazioni per le aziende si riassumono nel:

- fornire alcuna prova riguardo la transitorietà dell'evento ed la ripresa dell'attività lavorativa;
- dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento all'imprenditore ad ai lavoratori;
- redigere e presentare alcuna relazione tecnica da allegare alla domanda, ma dovranno presentare solo un elenco dei lavoratori.

Invece le novità si identificano nel:

- mancato pagamento del contributo addizionale;
- non deve essere considerato il limite delle 52 settimane nel biennio mobile;



- non deve essere considerato il limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
- limite di 1/3 delle ore lavorabili;
- i periodi autorizzati sono neutralizzati qualora dovessero esserci nuove richieste;
- non è necessario che i lavoratori risultino essere in possesso dell'anzianità di 90 giorni di lavoro effettivo, purchè risultino essere dipendenti della azienda che presenta la domanda alla data del 23 febbraio 2020;
- la domanda deve essere presentata entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

### **I LAVORATORI AGRICOLI A CUI SPETTA LA NUOVA INDENNITÀ DA 600 EURO**

Il legislatore ha tenuto in debita considerazione i lavoratori agricoli inserendoli tra i beneficiari della indennità, prevista dall'articolo 30 del D.L.18/2020 anche **gli operai agricoli a tempo determinato (OTD)** che non risultano titolari di pensione ed hanno effettuato nell'anno 2019 **almeno 50 giornate** di effettivo lavoro agricolo come dipendente.

L'Allegato 1 del messaggio Inps n.1288 del 20 marzo 2020 ha chiarito che tale beneficio spetta anche alle altre categorie di lavoratori agricoli iscritti negli elenchi annuali.

Inoltre sono interessati da tale provvedimento **i coltivatori diretti, coloni e mezzadri** in quanto rientrano tra i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale Obbligatoria (AGO). L'importo dell'indennità pari ad **€ 600,00 "una tantum"** verrà corrisposta dall'Inps e non è cumulabile con altre indennità ed il reddito di con il reddito di cittadinanza, così come stabilito dall'articolo 31 del D.L.18/2020. Inoltre tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

È opportuno evidenziare come **nessun divieto di cumulo** sia stato previsto tra questa indennità e l'indennità di disoccupazione.

Una riflessione va effettuata in merito alle **modalità di conteggio** delle giornate effettivamente lavorate. Non essendoci alcuna limitazione andranno considerate nelle 50 giornate di lavoro agricolo svolte nel 2019 anche quelle effettuate tramite agenzia di somministrazione (ex interinale) e quelle effettuate attraverso prestazioni occasionali.

Inoltre considerando che non è stata richiesta la presenza nel territorio italiano al momento della domanda, né dalla norma né dall'Inps, la richiesta potrà essere effettuata anche da chi non è più in Italia. Le domande utili al conseguimento di tale indennità, dovranno essere inviate telematicamente e sarà possibile reperirle sul sito dell'Inps entro fine marzo, e verranno prese in considerazione fino a quando non verrà esaurito l'importo stanziato di **€ 330.000.000,00** per il 2020.

## PROROGA DELLA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

La scadenza, inizialmente stabilita al 31 marzo 2020, è stata prorogata solo per le domande non ancora presentate, così come stabilito dall'articolo 32 del D.L.18/2020, al **1° giugno 2020** e ribadito dal Messaggio Inps n.1286 del 20 marzo 2020. Occorre ricordare che la domanda di disoccupazione agricola era possibile inviarla dal 7 gennaio 2020.

## L'ESTENSIONE DEL GRADO DI PARENTELA PER LE PRESTAZIONI GRATUITE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Per far fronte all'emergenza scaturita dal Coronavirus il governo ha ritenuto opportuno emanare attraverso il D.L. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nell'edizione straordinaria della gazzetta ufficiale serie generale n.70, disposizioni in questo momento possano essere di aiuto soprattutto agli imprenditori tra cui quelli del comparto agricolo. Tra i diversi provvedimenti per il settore agricolo risulta sicuramente interessante l'ultimo in ordine di articolo pubblicato (art.105): la possibilità di avvalersi di **prestazioni gratuite di parenti fino al sesto grado** per tutto il periodo dell'emergenza. Al termine dello stato emergenziale si ritornerà a poter usufruire di tale beneficio nei termini previsti dall'articolo 74 del decreto legislativo n.276 del 10 settembre 2003, ovvero delle prestazioni gratuite di parenti fino al quarto grado.

Tab.2 Il grado di parentela

SOGGETTO	GRADO DI PARENTELA
Genitori e Figli	1°
Nonni, Nipoti, Fratelli e Sorelle	2°
Bisnonni, Bisnipoti, Nipoti (Figli di fratelli), Zii paterni e materni	3°
Pronipoti (figli di figli di fratelli), Cugini, Prozii (Fratelli dei nonni)	4°
Figli di pronipoti, Figli di cugini, Cugini dei genitori	5°
Figli di figli di cugini, Figli dei cugini dei genitori	6°



Questa tipologia di prestazione deve essere svolta **in modo occasionale** oppure in modo **ricorrente soltanto per un breve periodo di tempo** a titolo di aiuto, mutuo aiuto obbligazione morale. Chiarimenti sullo svolgimento di tale tipologia di prestazione è possibile evincerli dalla Circolare n.37 del 10 giugno 2013 emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui si è chiarito che la prestazione gratuita tra parenti può essere svolta in modo particolare da chi è già pensionato oppure da chi svolge una prestazione lavorativa a tempo pieno presso un altro datore di lavoro. Inoltre essendo la prestazione gratuita tra parenti individuata come una prestazione meramente occasionale di tipo gratuito non deve essere **né inquadrata come rapporto di lavoro né deve essere prevista alcuna iscrizione nella gestione assicurativa di competenza.**

### **Nessuna comunicazione**

Questo significa che non è posto in capo alla persona che beneficia della prestazione da parte dei propri parenti di alcuna comunicazione prevista in caso di assunzione, ed inoltre proprio perché gratuita la prestazione non occorre retribuirlo. A colui che effettua la prestazione spettano le eventuali spese di mantenimento ed esecuzione dei lavori sostenute.

Il dubbio maggiore che aveva reso scettici gli imprenditori agricoli a sfruttare tale opportunità era legata al fatto di dimostrare di stare applicando correttamente tale norma, per non incorrere nel rischio di vedersi tramutare le prestazioni gratuite in prestazioni di lavoro subordinato. Fortunatamente sull'argomento è intervenuto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che attraverso la propria circolare n.37 del 10 giugno 2013 ha chiarito che, essendo la prestazione gratuita svolta meramente occasionale, ha posto in capo agli ispettori l'obbligo di dimostrare che trattasi di prestazione lavorativa in senso stretto dimostrandolo con **“puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile”**.

Questo significa che è vero che non spetta a chi beneficia della prestazione dimostrare la regolarità della posizione di chi sta lavorando, ma è anche vero che se la norma non viene correttamente applicata il beneficiario della prestazione rischia di vedersi comminare sanzioni per lavoro nero non avendo inviato alcuna comunicazione di assunzione.

### **L'AUMENTO DEI GIORNI DI PERMESSO PER ASSISTERE DISABILI GRAVI ANCHE PER GLI OTD**

Tra i lavoratori che possono beneficiare dei permessi ex articolo 33 comma 3 della L.104/1992 ci sono anche gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), purchè risultino assunti con un contratto stagionale di almeno un mese e l'attività lavorativa risulti articolata su 6 giorni alla settimana o 5 giorni se il datore ha deciso di effettuare la settimana corta. È bene precisare che agli operai agricoli a tempo determinato non verranno riconosciuti i giorni di permesso per le frazioni di mese se hanno lavorato solo alcuni giorni.

Il legislatore per i mesi di marzo ed aprile ha deciso di aumentare di **ulteriori 12 giorni i permessi** per assistere i disabili gravi, con l'articolo 24 del D.L. 18 del 17 marzo 2020. Questo significa che i giorni di permesso per i mesi di marzo ed aprile diventano complessivamente 18 ed il lavoratore potrà **suddividerli a suo piacimento**, così come chiarito dalla Circolare Inps n.45 del 25 marzo 2020. Questo significa, ad esempio, che il lavoratore potrà decidere di non usufruirne nel mese di marzo richiedendoli tutti nel mese di aprile. Se il lavoratore è autorizzato a poter beneficiare dei permessi per assistere due disabili i giorni di permesso per il mese di marzo ed aprile **si raddoppiano** e da 18 diventeranno 36.

È stato chiarito dalla Circolare Inps n.45/2020 che i lavoratori agricoli a cui l'Inps paga direttamente l'indennità prevista, anche se in possesso dell'apposita autorizzazione, devono presentare una **nuova domanda** riferita ai mesi di marzo ed aprile 2020.

Il lavoratore agricolo è tenuto ad allegare alla domanda da presentare all'Inps per richiedere i permessi ex articolo 33 co.3 L.104/1992 anche il modello HAND AGR per ognuno dei mesi per quali intenderà beneficiarne.

### **CONGEDI PARENTALI DI CUI POSSONO BENEFICIARE SOLO I LAVORATORI AGRICOLI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO**

Un lavoratore agricolo a tempo indeterminato può beneficiare del **congedo parentale**, previsto dall'art. 23 comma 1 e comma 5 del D.L. 18/2020 in concomitanza della chiusura sia dei servizi educativi per l'infanzia che delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

È possibile beneficiare di questa opportunità dal 5 marzo 2020 per un periodo non superiore a **15 giorni complessivi**, sia in modo continuativo che frazionato, per figli di età non superiore a 12 anni. Nel caso di disabilità questo limite di età viene meno.

### Come compilare la denuncia

Considerando quanto riportato al punto 8.3 della Circolare Inps n.45 del 25 marzo 2020 nel compilare il DMAG nel flusso <PosAGri> del flusso Uniemes occorre procedere come segue:

- nell'elemento <CodiceRetribuzione> occorrerà indicare il **codice "1"** che significa "congedo parentale di cui all'articolo 23, comma 1, del D.L. n.18 del 17/3/2020 per i figli di età non superiore a dodici anni";
- nell'elemento <CodiceRetribuzione> occorrerà indicare il **codice "2"** che significa "congedo parentale di cui all'art.23, comma 5, del D.L. n.18 del 17/3/2020 –figli con disabilità i situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale".

L'istituto previdenziale ha chiarito che nel DMAG, a differenza del Pos Agri, i nuovi codici "1" e "2" devono essere valorizzati nel campo TIPORETRIBUZIONE.

Se l'astensione dal lavoro avviene perché il genitore intende rimanere a casa per assistere i figli di età compresa tra 12 e 16 anni, a causa della chiusura sia dei servizi educativi per l'infanzia che delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, così come previsto dal comma 6 dell'articolo 23 del D.L.18/2020, i periodi di astensione non devono essere riportati nel flusso DMAG/PosAgri, poiché per tali periodi non è prevista alcuna indennità né il riconoscimento della contribuzione figurativa.

*Giulio D'Imperio*



#### GIULIO D'IMPERIO

Nato a Bisceglie (Bt) il 20 maggio 1966, risiede a Corato (BA), è ricercatore in diritto del lavoro presso l'**Università degli Studi Guglielmo Marconi** oltre che consulente del lavoro. Storico collaboratore di **Terra e Vita** e delle altre riviste a marchio **Edagricole**, è specializzato nel rapporto di lavoro agricolo, terzo settore e associazioni sportive dilettantistiche. Relatore a numerosi convegni nazionali oltre che docente a numerosi seminari. È autore di numerosi articoli e libri sul rapporto del lavoro agricolo tra cui il "**Codice del lavoro in agricoltura**" edito da Ipsa.